



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Disegno di legge concernente "Disciplina per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private".

Relazione

In data 10 febbraio 2000 è stato emanato, con decreto del Presidente della Repubblica n. 361, il "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche e di approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 2000, n. 286.

Con tale regolamento è stata data attuazione ad uno specifico profilo della delega contenuta nella Legge 15 marzo 1997, n. 59, per la semplificazione amministrativa.

La semplificazione della procedura di acquisto della personalità giuridica incide sul rapporto tra autonomia privata e ordinamento, ampliando la sfera della prima. Infatti, l'acquisto della personalità giuridica non deriva più dal rilascio di un provvedimento concessorio rimesso alla discrezionalità, seppure limitata, dell'autorità governativa o regionale, ma consegue all'iscrizione nel registro delle persone giuridiche. Conseguentemente il Regolamento abroga diverse norme del Codice Civile, tra cui, in particolare, gli articoli 12 e 16, comma 3.

Il Regolamento prevede l'istituzione di un registro delle persone giuridiche tenuto presso le Prefetture e presso le Regioni e la soppressione del registro delle persone giuridiche tenuto presso le cancellerie dei Tribunali; l'iscrizione delle istituzioni nei registri ha, come detto, funzione costitutiva dell'acquisto della personalità giuridica e non soltanto di pubblicità.

Il Regolamento disciplina anche la procedura per il riconoscimento stabilendo termini perentori per la conclusione della stessa: in particolare il procedimento deve concludersi entro centoventi giorni o, nel caso fosse necessario un supplemento di istruttoria, entro centottanta giorni.

La Regione Sardegna, pur essendo trascorsi, ormai tanti anni dall'entrata in vigore del regolamento statale, non ha ancora provveduto ad adeguare il proprio ordinamento, così come disposto dall'art. 7 del D.P.R. n. 361/2000.

È stata, solamente, emanata da parte della Giunta regionale la deliberazione n. 14/2 del 24 aprile 2001, con la quale si è provveduto ad istituire "nelle more dell'approvazione della legge regionale di recepimento del D.P.R. n. 361..." il registro regionale delle persone giuridiche, individuando nel direttore del competente Servizio della Presidenza l'organo che esercita i compiti di formazione e tenuta dello stesso registro, stabilendo, altresì, che per quanto riguardava il procedimento da



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

seguire per il riconoscimento delle persone giuridiche doveva ritenersi di fatto abrogata la legge regionale n. 36/1987, essendo venuti meno gli istituti ai quali la legge stessa faceva riferimento, e direttamente applicabili le norme di procedura contenute nella disposizione statale.

Il disegno di legge è costituito da dodici articoli.

L'articolo 1 individua la finalità e l'oggetto della norma.

L'articolo 2 individua le funzioni di competenza regionale.

L'articolo 3 individua gli organi competenti all'adozione dei provvedimenti relativi alla tenuta del Registro regionale delle persone giuridiche.

L'articolo 4, disciplina la struttura del Registro regionale delle persone giuridiche, le notizie che devono essere contenute in esso e la sua tenuta da parte del competente servizio.

L'articolo 5 disciplina il procedimento per l'acquisto della personalità giuridica.

L'articolo 6 disciplina la modalità con le quali le istituzioni iscritte devono provvedere in caso di modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto e gli eventuali casi di perdita dei requisiti per l'iscrizione.

L'articolo 7 disciplina il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni ai sensi dell'art. 25 del codice civile.

L'articolo 8 regola l'estinzione, la devoluzione dei beni e la cancellazione dal Registro regionale delle persone giuridiche.

L'articolo 9 stabilisce che i dati personali relativi alle persone giuridiche verranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

L'articolo 10 abroga la legge regionale n. 36 del 1987.

L'articolo 11 precisa che dall'attuazione della legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 12 stabilisce l'entrata in vigore della disposizione legislativa.